

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmissione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore:

NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, CHE SI TROVANO ALL'INDIRIZZO	Corso Giacomo Matteotti 30 - 28047 - OLEGGIO
SUL PROPRIO SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WWW...	www.seveng.it

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	Scotti Alessandro
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000062988
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	21 marzo 2011

OPERATIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUOLO (VESTE) ASSUNTA	
RAG. SOCIALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	

RECAPITO TELEFONICO	0321 998066
INDIRIZZI INTERNET	
POSTA ELETTRONICA	alessandro@seveng.it
PEC	sevengroupsrl@casellapec.com
INDIRIZZO SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari
- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

<input checked="" type="checkbox"/> NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	Corso Giacomo Matteotti 30 - 28047 - OLEGGIO
<input checked="" type="checkbox"/> SUL SITO INTERNET	www.seveng.it

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il **Distributore** dichiara di:

non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che:

nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario – ai recapiti indicati nella sezione I - all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4- INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il presente documento contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione di

COGNOME NOME	Scotti Alessandro
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000062988
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	21 marzo 2011

descrive inoltre la consulenza fornita e le remunerazioni percepite ed è consegnato/trasmesso al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il **Distributore** dichiara che in merito alla distribuzione del prodotto proposto o della polizza sottoscritta dal contraente, appartenente alla seguente **impresa di assicurazione**

AXA Assicurazioni S.p.A.

In qualità di intermediario iscritto nella sezione E svolge l'attività di distribuzione del prodotto oggetto di proposta/contratto per l'intermediario

INTERMEDIARIO	Seven Group s.r.l.
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000484077
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	20/03/2014
SEDE LEGALE	Corso Giacomo Matteotti, 30 – 28047 - OLEGGIO
PARTITA IVA	02393840034

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Il distributore dichiara:

<input checked="" type="checkbox"/> di distribuire contratti, nel ramo danni, in assenza di obblighi contrattuali imponenti un'offerta in esclusiva
<input checked="" type="checkbox"/> di distribuire contratti nel ramo vita, delle seguenti Imprese di assicurazione, in regime di esclusiva
AXA Assicurazioni S.p.A.

di rendere le necessarie ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, C.A.P.
--

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

La natura del compenso del distributore si concretizza nella **combinazione delle diverse tipologie di compensi di seguito elencati:**

- onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;

Per la Polizza R.C Auto di **AXA Assicurazioni S.p.A.** viene di seguito indicata la misura delle provvigioni percepite

SETTORE DI TARIFFA	CATEGORIA VEICOLO	LIVELLO PROVVISORIO
RAMO AUTO R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI	Veicoli tutti i settori di Tariffa ad eccezione di quelli di cui al punto successivo	9,05
RAMO AUTO R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI	Veicoli settori Tariffari III (autobus), IV (autocarri), V (motocicli/ ciclomotori) e Libro Matricola	7,24

Tutte le informazioni elencate sono riferite ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

In riferimento al pagamento dei premi il **distributore** dichiara che:

<input checked="" type="checkbox"/> i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti ovvero ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso;
<input type="checkbox"/> è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00, come da normativa vigente;

Con riguardo alle forme di pagamento, purché ammesse per rami e per limiti quantitativi dalle normative sul pagamento in contante, sono ammessi pagamenti tramite:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

COGNOME NOME	Scotti Alessandro
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000062988

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	Corso Giacomo Matteotti 30 - 28047 - OLEGGIO
SUL PROPRIO SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.seveng.it
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto

- valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice